3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 maggio 2007** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2006, n. **1.**

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2004 . . . . . Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2006, n. **2.**

Modificazione della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda) . . . . . Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2006, n. **3.**

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino. Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2006, n. **4.**

Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e interpretazione autentica dell'art. 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) . . . . . Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2006, n. **5.**

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino. Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 10 ottobre 2006, n. **6.**

Disciplina della formazione in apprendistato . . . . . Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 2006, n. **7.**

Disciplina dell'attività di cava. . . . . Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 2006, n. **8.**

Modifiche della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento) . . . . . Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 2006, n. **9.**

Modifiche della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento), in materia di affidamento di incarichi di consulenza . . . . . Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 2006, n. **10.**

Procedure di assunzione di personale presso la provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali . . . . . Pag. 8

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2007, n. **4**.

Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2007, n. **5**.

Programmazione regionale di sviluppo (PRS). . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2007, n. **6**.

Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari» . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2007, n. **7**.

Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva. Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 22 marzo 2007, n. **1**.

Modifiche al regolamento regionale 20 marzo 2006, n. 2 «Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 20, comma 2 e art. 21, comma 2) . . . . . Pag. 12

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n. **4/R.**

Regolamento di attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata . . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n. **5/R.**

Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) . . . . . Pag. 15

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2007, n. **1.**

Accesso ai trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2007, n. **2.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 maggio 2004, n. 6. Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali . . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2007, n. **3.**

Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria Pag. 21

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2006, n. **1.**

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2004.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 30 maggio 2006)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale della provincia autonoma di Trento

1. Il rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2004 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

E n t r a t e

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2004, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 4.654.368.546,70 euro.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, ammontanti a 3.958.645.817,43 euro, risultano riaccertati, per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2004, in 3.962.550.020,90 euro.

3. I residui attivi alla fine dell'esercizio 2004 ammontano complessivamente a 4.013.807.325,72 euro, di cui 1.063.924.939,29 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2004 e 2.949.882.386,43 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

S p e s e

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2004, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 4.765.125.985,69 euro.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, ammontanti a 3.497.460.750,89 euro, risultano stabiliti, per effetto di economie e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2004, in 3.439.155.945,72 euro.

3. I residui passivi alla fine dell'esercizio 2004 ammontano complessivamente a 3.476.705.637,52 euro, di cui 1.630.157.414,71 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2004 e 1.846.548.222,81 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4.

Avanzo di consuntivo

1. L'avanzo di consuntivo alla fine dell'esercizio 2004 risulta stabilito come segue:

deficit di cassa al 1º gennaio 2004	euro	•	128.802.47,24
+ riscossioni	euro	+	4.603.111.241,88
• pagamenti	euro	•	4.727.576.293,89
= deficit di cassa al 31 dicembre 2004	euro	•	253.267.479,25
+ residui attivi	euro	+	4.013.807.325,72
• residui passivi	euro	•	3.476.705.637,52
= avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2004	euro	=	283.834.208,95

Art. 5.

Conto generale del patrimonio

1. La situazione delle attività patrimoniali della provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2003	euro		6.324.673.946,87
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2004	euro	+	241.202.348,00
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2004	euro		6.565.876.294,87

2. La situazione delle passività patrimoniali della provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2003	euro		4.242.604.347,87
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2004	euro	+	136.706.376,36
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2004	euro		4.379.310.724,23

3. L'eccedenza delle attività sulle passività (patrimonio netto) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2003	euro		2.082.069.599,00
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2004	euro	+	104.495.971,64
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2004	euro		2.186.565.570,64

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 19 maggio 2006

DELLAI

07R0273

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2006, n. **2.**

Modificazione della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda).

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 30 maggio 2006)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 32-*bis *nella legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda).*

1. Dopo l'art. 32 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9, è inserito il seguente:

«Art. 32-*bis (Utilizzo di mezzi di salvataggio da parte dei conduttori di tavole a vela).* — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 in relazione alla disciplina della navigazione con tavole a vela, in deroga a quanto stabilito dal primo periodo del comma 3 del medesimo articolo, nelle acque del lago di Garda di competenza della provincia autonoma di Trento i conduttori di tavole a vela devono usare il giubbotto di salvataggio o altro mezzo di salvataggio individuale».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 19 maggio 2006

DELLAI

07R0274

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2006, n. **3.**

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige del 27 giugno 2007)*

(Omissis).

07R0265

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2006, n. **4.**

Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e interpretazione autentica dell'art. 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 1º agosto 2006)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche degli articoli 29 e 46 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).

1. All'art. 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia nei periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 15 dicembre: colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia nera (Corvus corone corone), cornacchia grigia *(Corvus* corone cornix), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*), tortora (*Streptopelia turtur*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre: allodola (*Alauda arvensis*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), beccaccino (*Capella gallinago*), fagiano (*Phasianus colchicus*), starna (*Perdix perdix*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), lepre comune (*Lepus europaeus*);

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), quaglia (*Coturnix coturnix*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: alzavola (Anas crecca), canapiglia (*Anas strepera*), cesena (*Turdus pilaris*), fischione (*Anas penelope*), germano reale (*Anas piatyrhynchos*), marzaiola (*Anas querquedola*), moretta (*Aythya fuligola*), moriglione (*Aythya ferma*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), volpe (*Vulpes vulpes*);

e) specie cacciabili dal 1º ottobre al 30 novembre: lepre bianca (Lepus timidus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano di monte maschio (Lyrurus tetrix), pernice bianca (Lagopus mutus);

f) specie cacciabili dal 1º ottobre al 31 dicembre: cinghiale (*Sus scrofa*);

g) specie cacciabili dal 1º maggio al 30 giugno e dalla prima domenica di settembre al 31 dicembre, sulla base dei programmi di prelievo selettivi previsti dall'art. 28, distinti per sesso e per classi di età: capriolo (*Capreolus capreolus)*, cervo (Cervus elaphus);

h) specie cacciabili dal 16 agosto al 15 dicembre, sulla base dei programmi di prelievo selettivi previsti dall'art. 28, distinti per sesso e per classi di età: camoscio (*Rupicapra rupicapra*), muflone (*Ovis musimon*).»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. In mancanza dei programmi di prelievo selettivi previsti dall'art. 28, la caccia alle specie indicate nel comma 2, lettere *g)* e *h),* è consentita dal 1º ottobre al 30 novembre.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'esercizio venatorio è consentito per non più di tre giorni in settimana, con esclusione del martedì, del venerdì e, per il periodo dalla prima domenica di maggio fino alla prima domenica di settembre esclusa, anche della domenica.»;

d) l'alinea del comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il comitato faunistico provinciale, sentiti l'osservatorio faunistico, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e l'ente gestore, che si esprime nel termine di quindici giorni dalla richiesta, delibera:»;

e) la lettera *b)* del comma 9 è sostituita dalla seguente:

«*b)* la disciplina della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 30 novembre, anche in deroga al limite delle tre giornate di caccia settimanali di cui al comma 4, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì;».

2. All'art. 46, comma 1, lettera *c)*, della legge provinciale n. 24 del 1991 le parole: «per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate» sono sostituite dalle seguenti: «per chi, ove non diversamente sanzionato, esercita la caccia in una giornata in cui non è consentito l'esercizio venatorio o in zone di divieto».

Art. 2.

Interpretazione autentica dell'art. 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

1. Per un decimo degli aventi diritto alla presentazione della richiesta di indizione del *referendum* confermativo nel caso previsto dall'art. 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, si intende un decimo dei maggiorenni residenti nella frazione.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, le richieste di *referendum* presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 2005 possono essere nuovamente ripetute se non rispondenti al requisito stabilito dall'art. 6, comma 7, della medesima legge provinciale, come interpretato dal comma 1, entro il sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore di questa disposizione; a tal fine il sindaco sospende la procedura, ancora in atto, di indizione del *referendum* prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 21 luglio 2006

DELLAI

07R0266

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2006, n. **5.**

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 16 agosto 2006)*

(Omissis).

07R0267

LEGGE PROVINCIALE 10 ottobre 2006, n. **6.**

Disciplina della formazione in apprendistato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 24 ottobre 2006)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Formazione in apprendistato

1. Per sostenere la crescita dell'occupazione e la competitività del sistema produttivo, la provincia, promuovendo l'integrazione tra le politiche del lavoro ed il sistema educativo provinciale, disciplina la formazione in apprendistato per consentire ai giovani l'apprendimento di competenze e lo sviluppo di capacità professionali.

2. La formazione in apprendistato consente al giovane l'acquisizione nell'ambito di un rapporto di lavoro di una qualifica, di un diploma professionale, di un titolo di studio o l'elevazione della propria preparazione tecnica e professionale.

3. La provincia attua le attività necessarie all'applicazione di questa legge mediante l'agenzia del lavoro, promuovendo forme di coordinamento con il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.

4. La programmazione degli interventi previsti da questa legge è effettuata dalla giunta provinciale mediante il documento provinciale di programmazione delle politiche del lavoro di cui all'art. 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).

5. Per quanto non previsto da questa legge e dal suo regolamento attuativo trova applicazione il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Ai fini di questa legge si intende per:

a) «profilo formativo»: l'insieme delle competenze culturali e scientifiche a carattere trasversale nonché tecnico-professionali che l'apprendista deve raggiungere attraverso un percorso formativo, esterno o interno all'impresa, descritto nel piano formativo individuale; il profilo formativo, definito sulla base di standard minimi, è riferito a singola figura o gruppi di figure professionali;

b) «piano formativo individuale»: il documento, parte integrante del contratto di lavoro, che contiene la descrizione del percorso formativo formale e non formale, esterno o interno all'impresa, che l'apprendista deve seguire durante tutta la durata del contratto per conseguire il profilo formativo relativo alla figura professionale di riferimento;

c) «percorso formativo»: l'insieme delle attività e dei traguardi formativi previsti per ciascun profilo formativo, da acquisire nel corso del rapporto di apprendistato e descritto nel piano formativo individuale; ciascun percorso formativo previsto per le tipologie individuate dall'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *c)*, deve rispettare gli standard minimi previsti dai piani di studio provinciali o dall'università;

d) «formazione formale,»: la formazione attuata sulla base di una specifica progettazione, effettuata dall'azienda o presente nell'offerta del sistema provinciale o universitario, e realizzata dall'azienda in un contesto formativo adeguato o da strutture formative pubbliche o private accreditate;

e) «formazione non formale»: l'attività di formazione attuata principalmente per affiancamento, sotto la guida ed il coordinamento di un tutore aziendale, in contesto produttivo, organizzata per traguardi formativi e tesa a conseguire l'apprendimento di abilità tecnico-operative definite nei piani formativi individuali;

f) «tutore aziendale»: il soggetto, dotato di competenze e formazione adeguate, preposto a trasmettere e favorire l'acquisizione delle competenze professionali dell'apprendista mediante l'insegnamento e l'affiancamento nell'ambito dell'azienda ed il coordinamento con la formazione formale esterna all'azienda.

Art. 3.

Tipologie di formazione in apprendistato

1. La formazione in apprendistato si svolge secondo la seguente tipologia:

a) di base, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b) professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro integrata da un apprendimento culturale e scientifico trasversale e tecnico-professionale;

c) di alta formazione, per l'acquisizione di titoli di studio anche universitari.

2. Ad ogni tipo indicato dal comma 1 corrisponde un distinto contratto di lavoro di apprendistato.

Art. 4.

Profili formativi

1. La provincia definisce con regolamento i profili formativi relativi a ciascuna tipologia di cui all'art. 3.

2. I profili formativi sono definiti previa intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale, nonché:

a) per il riconoscimento del diploma o della qualifica professionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e dall'art. 48, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) per il conseguimento dei titoli universitari, nell'ambito dell'alta formazione in apprendistato, previa intesa con l'università interessata.

Art. 5.

Obblighi formativi

1. Nel contratto individuale di lavoro dell'apprendista è contenuto il piano formativo individuale coerente con il tipo di formazione di cui all'art. 3.

2. L'apprendista si impegna a svolgere le attività richieste in funzione dell'acquisizione delle competenze indicate dal piano formativo individuale. Il datore di lavoro garantisce la formazione dell'apprendista secondo i percorsi formativi previsti dal medesimo piano formativo individuale e finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o di un titolo di studio o di alta formazione.

Art. 6.

Offerta formativa

1. La formazione formale deve essere verificabile e certificabile e può svolgersi all'interno dell'azienda, presso istituzioni scolastiche e formative, istituzioni paritarie, università e soggetti formativi accreditati con le modalità previste dalla normativa provinciale.

2. In attuazione del documento provinciale di programmazione delle politiche del lavoro di cui all'art. 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, e in armonia con il documento attuativo del piano provinciale per il sistema educativo, le istituzioni scolastiche e formative, anche paritarie, possono prevedere, nell'ambito del proprio progetto di istituto, lo svolgimento di percorsi formativi in apprendistato conformi con i profili formativi determinati ai sensi dell'art. 4.

3. La provincia, mediante specifiche convenzioni con le università o altri soggetti di livello universitario abilitati a rilasciare titoli di studio anche specialistici, stabilisce le modalità di erogazione dell'offerta formativa richiesta ed i relativi rapporti finanziari.

Art. 7.

Piano formativo individuale

1. Il piano formativo individuale dell'apprendista deve essere conforme al profilo formativo relativo alla figura professionale di riferimento, tenuto conto dell'esperienza professionale e dei crediti acquisiti dall'apprendista. Il piano formativo individuale dell'apprendista è individuato nell'ambito dell'offerta formativa provinciale o progettato autonomamente dal datore di lavoro.

2. Per la formazione di base e di alta formazione, il piano formativo individuale è definito in conformità ai profili formativi previsti dall'art. 4 ed è trasmesso dal datore di lavoro alla provincia, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'art. 12.

3. Per la formazione professionalizzante, il datore di lavoro sottopone alla provincia il piano formativo individuale, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'art. 12. La verifica di conformità con il profilo formativo della figura professionale di riferimento, tenuto conto dell'esperienza professionale e dei crediti acquisiti dall'apprendista, avviene con le modalità di cui al regolamento medesimo. La conformità del piano formativo individuale è condizione per la validità del contratto di apprendistato.

4. Nell'ambito dei percorsi di alta formazione possono essere definiti successivi profili formativi individuali per il conseguimento da parte dell'apprendista di ulteriori certificazioni professionali o titoli di studio.

5. La provincia, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori sul piano locale, predispone uno schema di piano formativo individuale per ogni tipo di formazione in apprendistato.

Art. 8.

Esito e certificazione della formazione in apprendistato

1. Il soggetto che ha realizzato l'attività formativa formale e non formale documenta il percorso svolto e certifica le competenze e le abilità operative acquisite dall'apprendista. Le competenze e le abilità operative certificate costituiscono titolo per il riconoscimento dei crediti formativi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Previo superamento dell'esame disciplinato dalla normativa vigente al fine del conseguimento del relativo titolo, al termine del percorso formativo previsto dal piano formativo individuale, l'apprendista acquisisce:

a) nell'apprendistato di base, una qualifica professionale; il non conseguimento di tale obiettivo può portare alla prosecuzione del rapporto di apprendistato con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 12;

b) nell'apprendistato professionalizzante, una qualifica professionale valida ai fini contrattuali con il relativo riconoscimento di crediti formativi per l'eventuale proseguimento nei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione;

c) nell'apprendistato di alta formazione, un diploma di livello secondario, un titolo universitario o di alta formazione.

Art. 9.

Tutore aziendale

1. Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone dotate di adeguati requisiti e competenze, secondo quanto previsto dal regolamento previsto dall'art. 12.

2. Per l'acquisizione di una formazione adeguata il tutore aziendale è tenuto a frequentare un percorso formativo organizzato dalla provincia di almeno sedici ore, salva la minor durata per i casi previsti dal regolamento di cui all'art. 12; la durata di detto percorso può essere limitata ad otto ore per quelle figure di tutore per le quali sia documentabile il possesso di adeguati requisiti, maturati per titoli o per esperienza lavorativa. Il tutore aziendale che affianca giovani in difficoltà di inserimento professionale di cui all'art. 10, comma 1, è tenuto a frequentare un ulteriore percorso di formazione di almeno dodici ore.

Art. 10.

Formazione in apprendistato per particolari categorie

1. La provincia promuove l'attuazione di specifici percorsi di formazione in apprendistato, anche personalizzati, a favore dei giovani in difficoltà di inserimento professionale.

2. I lavoratori che usufruiscono dei congedi formativi di cui all'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), possono essere ammessi a partecipare alle attività formative previste dal percorso di formazione in apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi universitari o di alta formazione.

3. Sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali o provinciali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, rispettivamente a livello nazionale o provinciale, nelle attività economiche di durata stagionale gli obiettivi formativi dell'apprendistato sono perseguiti mediante l'attuazione, in successione, di percorsi di formazione formale e non formale definiti con il regolamento di cui all'art. 12 e che perseguono l'acquisizione delle competenze del profilo professionale di riferimento.

Art. 11.

Interventi di sostegno alla formazione in apprendistato

1. La provincia, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, concede contributi per riequilibrare i maggiori oneri che ricadono sui datori di lavoro in attuazione delle attività formative per l'apprendistato di base disciplinate dalla normativa provinciale rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Possono essere concessi, con gli stessi limiti e condizioni, contributi per la formazione professionalizzante e per l'alta formazione in apprendistato.

3. L'entità dei contributi è fissata dal documento di programmazione delle politiche del lavoro di cui all'art. 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, e non può comunque essere superiore al costo della formazione effettuata in aggiunta rispetto alla durata della formazione prevista dalla legislazione statale e dalla contrattazione collettiva nazionale. Il costo della formazione è determinato sulla base del costo delle modalità operative della formazione non formale e del costo del lavoro dell'apprendista e del tutore.

Art. 12.

Organizzazione del sistema di formazione in apprendistato

1. L'organizzazione del sistema della formazione in apprendistato è disciplinata con uno o più regolamenti, che prevedono in particolare:

a) le modalità e le forme di partecipazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale, anche mediante la collaborazione degli enti bilaterali, per:

1) la definizione dei profili formativi nel rispetto degli standard minimi previsti;

2) la verifica di conformità dei piani formativi individuali inerenti ciascuno dei tipi di formazione in apprendistato di cui all'art. 3;

3) l'identificazione del repertorio provinciale delle professioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

4) l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento della sussistenza di contesti formativi aziendali adeguati allo svolgimento della formazione formale professionalizzante e di quote di formazione trasversale riferita a organizzazione aziendale, economia e competitività aziendale;

5) la definizione delle modalità per l'accertamento dei risultati formativi conseguiti al termine dell'apprendistato;

6) il controllo ed il monitoraggio delle attività di formazione in apprendistato;

7) la definizione delle modalità di erogazione della formazione formale e non formale nell'apprendistato realizzato nelle attività economiche di durata stagionale;

b) le modalità e le forme di integrazione con il sistema educativo provinciale e le modalità per la realizzazione delle attività formative in apprendistato da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie attraverso l'utilizzo in via prioritaria delle risorse finanziarie, umane, logistiche, strumentali ed organizzative già presenti presso le istituzioni medesime;

c) i criteri e le modalità di finanziamento delle attività formative rivolte agli apprendisti, anche attraverso forme di cofinanziamento pubblico e privato;

d) le procedure per la trasmissione alla provincia dei piani formativi individuali, le modalità per la verifica di conformità e gli effetti dell'accertamento di conformità;

e) i requisiti del tutore aziendale e la durata della formazione;

f) le condizioni per la prosecuzione del percorso per il conseguimento di almeno una qualifica professionale nell'ipotesi di mancato raggiungimento di una qualifica o di un diploma professionale;

g) le modalità di coordinamento tra istituzioni formative e datori di lavoro per lo svolgimento della formazione formale;

h) le modalità di certificazione delle competenze relative alla formazione formale e a quella non formale e di riconoscimento dei relativi crediti;

i) l'attività di vigilanza, fermi restando le funzioni e i compiti ispettivi in materia di lavoro.

2. I regolamenti previsti dal comma 1 sono sottoposti al preventivo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale.

Art. 13.

Trattamento di dati personali

1. Per l'attuazione di questa legge, la provincia è autorizzata a trattare i dati personali relativi all'apprendista, con informazioni riguardanti il suo percorso formativo, le sue competenze professionali, gli obiettivi della formazione oltre ad altre informazioni accessorie. Sono inoltre trattati dati riguardanti l'azienda ed il tutore aziendale e altre informazioni utili per la gestione dei procedimenti amministrativi. Tra le informazioni raccolte possono essere compresi dati sensibili necessari alla gestione delle finalità formative e degli adempimenti amministrativi connessi al rapporto di apprendistato. L'offerta formativa promossa e gestita dalla provincia a favore dei soggetti individuati da questa legge, nonché gli adempimenti amministrativi connessi con l'applicazione della normativa in materia di apprendistato, costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20, 22 e 73, comma 2, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. I trattamenti di dati di cui al comma 1 sono svolti in modo automatico e manuale e sono finalizzati alla gestione dell'offerta formativa, alla verifica della formazione effettuata in azienda e alla registrazione degli esiti della formazione sul libretto formativo. Sono eseguibili sui dati le seguenti tipologie di operazioni: la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, il blocco, la cancellazione, l'interconnessione con altri archivi e la distruzione.

3. I dati possono essere comunicati agli enti formativi accreditati pubblici e privati e messi a disposizione degli organi competenti al controllo per lo svolgimento di funzioni di istruzione e formazione e di supporto alla gestione degli adempimenti amministrativi connessi con l'applicazione della normativa in materia di apprendistato.

Art. 14.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti da questa legge si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 10 ottobre 2006

DELLAI

07R0268

LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 2006, n. **7.**

Disciplina dell'attività di cava.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 31 ottobre 2006)*

(Omissis).

07R0269

LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 2006, n. **8.**

Modifiche della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento).

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 31 ottobre 2006)*

(Omissis).

07R0270

LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 2006, n. **9.**

Modifiche della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento), in materia di affidamento di incarichi di consulenza.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 31 ottobre 2006)*

(Omissis).

07R0271

LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 2006, n. **10.**

Procedure di assunzione di personale presso la provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 28 novembre 2006)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assunzioni di personale presso la provincia

1. Allo scopo di garantire, con caratteri di adeguatezza e di continuità, la prosecuzione del regolare espletamento delle funzioni provinciali, in particolare di quelle attualmente svolte dal personale provinciale con rapporto di lavoro a tempo determinato disciplinato dal contratto collettivo provinciale di lavoro del personale delle autonomie locali, la provincia può procedere, in deroga all'art. 9, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), all'assunzione di personale a tempo indeterminato per la copertura del numero di posti stabilito con la deliberazione di cui al comma 7 entro il limite massimo del numero dei relativi contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore di questa legge, esclusi i contratti conclusi per la sostituzione di personale assente. Il numero dei posti non può in ogni caso superare le duecento unità.

2. Alla copertura del numero di posti di cui al comma 1, con eventuale arrotondamento in favore delle modalità di assunzione di cui alla lettera *a)*, si procede nei seguenti modi:

a) per la metà dei posti, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici di cui al comma 6 dell'art. 4 (Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, o mediante concorsi pubblici indetti ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale n. 7 del 1997; per i fini di questa disposizione le predette graduatorie previste dalla legge provinciale n. 20 del 2005 sono prorogate fino al 31 dicembre 2008;

b) per i restanti posti si provvede mediante l'assunzione dei vincitori dei concorsi riservati per titoli ed esami disciplinati dai successivi commi; per gli eventuali posti non coperti in tale modo si procede secondo quanto previsto dalla lettera *a)*.

3. Sono ammessi ai concorsi riservati i soggetti, in possesso dei requisiti di accesso per la qualifica a concorso previsti dalla normativa vigente, che al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non abbiano in corso rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nella stessa qualifica per la quale è indetto il concorso o superiore, con gli enti destinatari del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale delle autonomie locali e comunque con gli enti di cui all'art. 2, e che abbiano positivamente maturato presso la provincia, con rapporto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dal contratto collettivo di cui al comma 1 e costituito in esito a selezione pubblica o ad avviamento dalle liste di collocamento o a trasferimento da altro ente pubblico, almeno trecentosessantacinque giorni di servizio dal 10 gennaio 2002 alla data di entrata in vigore di questa legge, estremi compresi. Tale periodo deve essere stato maturato nella stessa qualifica per la quale è indetto il concorso o superiore. È ammessa l'iscrizione ad una sola procedura concorsuale, salvo il caso in cui il periodo minimo prescritto da questo comma sia maturato interamente in ciascuna delle figure professionali messe a concorso.

4. I titoli valutabili sono stabiliti con i bandi di concorso nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 7.

5. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti vigenti, sino alla copertura del posto disposta ai sensi del comma 6.

6. In sede di assunzione, la determinazione di approvazione del contratto di lavoro indica gli estremi del rispettivo rapporto di lavoro a tempo determinato, considerato ai fini del comma 1, relativamente risolto. Per la durata del contratto collettivo di riferimento, vigente alla data di stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è fatto divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle oggetto del contratto di lavoro a termine risolto.

7. Con propria deliberazione la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri uniformi per ogni qualifica volti a consentire l'espletamento delle procedure di assunzione di cui alla presente legge e, in particolare, individua i posti per i quali procedere alle assunzioni nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, le modalità e i tempi di assunzione con ricorso alle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici di cui al comma 2, lettera *a)*, le singole procedure concorsuali da indire con la rispettiva indicazione delle qualifiche, delle figure professionali e del numero dei posti, i criteri generali di valutazione del periodo di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi riservati e dei titoli, i criteri applicativi del divieto di cui al comma 6.

8. La dotazione complessiva del personale provinciale stabilita dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge provinciale n. 20 del 2005, è incrementata di un numero di posti pari a quello individuato ai sensi del comma 7.

9. Con effetto dalla data di entrata in vigore di questa legge, ai fini della riassunzione di personale a termine si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 nonché dall'art. 37, comma 5, ultimo periodo, della legge provinciale n. 7 del 1997, gli intervalli temporali minimi previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/1970/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES).

La presente disposizione non può essere derogata dai contratti collettivi.

10. Per le procedure concorsuali e selettive indette a decorrere dall'entrata in vigore di questa legge per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, la tassa di ammissione è rispettivamente stabilita nel massimo di 25 euro e di 5 euro, rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

11. Nell'individuazione del personale provinciale da trasferire per effetto della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), o di altre disposizioni di legge che prevedono forme di mobilità del personale provinciale, si procede prioritariamente, nell'ambito della mobilità disposta d'ufficio, nei confronti di quello assunto ai sensi di questa legge.

Art. 2.

Disposizioni per l'assunzione presso gli enti funzionali

1. Le disposizioni dell'art. 1 si applicano anche per le assunzioni di personale presso gli enti funzionali della provincia nel rispetto di quanto segue:

a) il numero massimo di posti stabilito dall'art. 1, comma 1, è pari al 5 per cento della dotazione organica complessiva di ciascun ente riferita al personale del comparto delle autonomie locali, con eventuale arrotondamento all'unità superiore;

b) per la quota di posti prevista dall'art. 1, comma 2, lettera *a)*, gli enti funzionali possono escutere le graduatorie dei concorsi pubblici ivi contemplati, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 2;

c) per la quota di posti prevista dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, gli enti funzionali si avvalgono delle graduatorie dei concorsi riservati indetti dalla provincia; a tale scopo gli enti funzionali comunicano, entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma 2, i posti che intendono coprire; ai concorsi riservati sono conseguentemente ammessi, in aggiunta ai soggetti contemplati dall'art. 1, comma 3, e ai soli fini dell'assunzione presso l'ente funzionale di riferimento, coloro che abbiano maturato i relativi requisiti presso l'ente medesimo;

d) per le qualifiche e figure professionali che non trovino corrispondenza nei concorsi riservati indetti dalla provincia, gli enti funzionali provvedono autonomamente.

2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale emana direttive e criteri per l'attuazione di quanto previsto da quest'articolo.

3. Le disposizioni dell'art. 1, delle lettere *b), c)* e *d)* del comma 1 e del comma 2 si applicano anche all'azienda provinciale per i servizi sanitari, fermo restando che il numero massimo dei posti stabilito ai sensi dell'art. 1, comma 1, non può superare le trenta unità ed è riferito al solo ruolo amministrativo.

Art. 3.

Modifica dell'art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7

1. Nel comma 4 dell'art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'assunzione di personale per il quale è previsto il requisito della laurea, la Giunta provinciale individua i titoli di specializzazione e di esperienza che devono essere in ogni caso valutati nei concorsi per titoli e per titoli ed esami, tra cui il diploma di dottore di ricerca».

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti da questa legge a carico della provincia si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per le spese per il personale.

2. Agli oneri derivanti da questa legge a carico degli enti funzionali, gli stessi fanno fronte con le rispettive disponibilità di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

DELLAI

07R0272

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2007, n. 4.

Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 25 del 13 marzo 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Al fine di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, la Regione del Veneto promuove e incentiva la sostenibilità energetico - ambientale nella realizzazione di opere di edilizia pubblica e privata.

2. Per edilizia sostenibile deve intendersi l'osservanza di teorie progettuali che fondano l'ideazione e la realizzazione del manufatto edilizio su principi di compatibilità dello stesso con l'ambiente e di miglioramento della qualità della vita umana.

Art. 2.

Interventi di edilizia sostenibile e linee guida

1. Ai fini della presente legge s'intende per interventi di edilizia sostenibile, comunemente indicata anche come bioedilizia, edilizia naturale, edilizia ecologica, edilizia bio-etico-compatibile, edilizia bio-ecologica, gli interventi di edilizia pubblica o privata che siano caratterizzati dai seguenti requisiti:

a) favoriscano il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;

b) garantiscano il benessere, la salute e l'igiene dei fruitori;

c) si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per l'edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo;

d) privilegino l'impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico;

e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, la giunta regionale definisce le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di seguito denominate linee guida, su cui l'amministrazione regionale basa la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa dai singoli interventi di bioedilizia, ai fini dell'ammissibilità degli stessi alla contribuzione regionale prevista dalla presente legge e della graduazione dei contributi stanziati, nonché ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie di cui all'art. 5. Dette linee guida costituiscono inoltre riferimento per l'elaborazione e l'integrazione degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali.

3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di valutazione, sono direttive di tipo prestazionale, funzionali al riconoscimento della sostenibilità dell'intervento in base all'elaborazione di una corrispondente scala di prestazione qualitativa, in ragione della quale viene assegnato il punteggio di valutazione dell'intervento stesso.

4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono incluse quelle che fanno riferimento:

a) alla qualità dell'ambiente esterno;

b) al consumo di risorse;

c) ai carichi ambientali;

d) alla qualità dei servizi forniti;

e) alla qualità della gestione dell'intervento e degli impianti;

f) all'accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto.

Art. 3.

Criteri di individuazione dei materiali da costruzione

1. L'individuazione dei materiali da costruzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* risponde ai seguenti criteri:

a) utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dalle linee guida di cui all'art. 2, comma 2, fra i quali la riciclabilità globale, la loro natura di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo energetico richiesto ai fini della loro estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;

b) utilizzo di materiali, oltre che di tecniche costruttive, che consentano di recuperare la tradizione locale e di contenere i costi di trasporto;

c) utilizzo di materiali privi di sostanze riconosciute nocive per la salute e per l'ambiente e non radioattivi.

2. I materiali isolanti termoacustici debbono soddisfare oltre ai requisiti di cui al comma 1, le seguenti ulteriori caratteristiche, nella misura delle soglie da definire con le linee guida di cui all'art. 2, comma 2:

a) permeabilità al vapore ed alta traspirabilità;

b) elettrostaticità;

c) massima durabilità nel tempo.

Art. 4.

Azioni regionali per la promozione dell'edilizia residenziale pubblica e privata sostenibile

1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 1, la Regione del Veneto adotta le seguenti iniziative:

a) promozione di concorsi di idee e progettazione, in collaborazione con gli enti locali, per la realizzazione di interventi edili pubblici o privati, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all'art. 2, comma 2;

b) attivazione, mediante intese con l'università, con le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, di iniziative di ricerca e diffusione culturale in materia. di architettura ed edilizia ecocompatibili, nonché di corsi di formazione in tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile per tecnici e operatori del settore;

c) individuazione di agevolazioni regionali per la realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all'art. 2, comma 2, a favore dei seguenti soggetti:

1) cooperative edilizie che esercitino attività edile nel territorio della Regione del Veneto;

2) soggetti d'impresa che esercitino attività edile nel territorio della Regione del Veneto;

3) soggetti pubblici e privati titolari della proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto dell'intervento di costruzione o ristrutturazione.

2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, oltre che per l'individuazione delle agevolazioni regionali di cui al comma 1, lettera *c)* sono stabiliti col provvedimento della giunta regionale di cui all'art. 8, comma 1.

Art. 5.

Scomputo della superficie e delle volumetrie per gli interventi di edilizia sostenibile

1. Per gli interventi in edilizia sostenibile finalizzati al contenimento del fabbisogno energetico, riconosciuti conformi alle linee guida di cui all'art. 2, comma 2, i comuni prevedono nel regolamento edilizio lo scomputo dei volumi tecnici e delle murature perimetrali degli edifici.

Art. 6.

Intervento finanziario della Regione

1. La Regione del Veneto assegua contributi destinati alla realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile posti dalle linee guida di cui all'art. 2, comma 2. La assegnazione è regolata da specifici bandi con i quali si individuano, in particolare:

a) i soggetti ammissibili al contributo;

b) le modalità di accesso al contributo;

c) le spese ammissibili al contributo;

d) i termini di presentazione delle domande;

e) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;

f) le modalità di pubblicizzazione dell'intervento finanziato dalla Regione.

2. Il provvedimento d'assegnazione dei contributi oggetto dei bandi di cui al comma 1 è approvato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

3. Gli interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile finanziati dalla Regione del Veneto esibiscono, a titolo di segnalazione, un logo regionale recante un simbolo distintivo individuato dal provvedimento della giunta regionale di cui all'art. 8, comma 1.

Art. 7.

Rispetto della normativa comunitaria

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare a:

a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;

b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C74 del 10 marzo 1998 e successive modificazioni;

c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Con provvedimento della giunta regionale, da approvare previo parere della commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottati:

a) le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di cui all'art. 2, comma 2;

b) i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione delle azioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, oltre che per l'individuazione delle agevolazioni regionali di cui al medesimo art. 4, comma 1, lettera *e)*;

c) il logo regionale di cui all'art. 6, comma 3.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge, promuovendo gli interventi di edilizia sostenibile ed, in particolare, il ricorso a materiali che garantiscano, oltre all'elevata qualità abitativa, la minima dispersione di calore all'esterno ed il massimo accumulo di energia, assicurano il contenimento energetico nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, si provvede con le risorse allocate sull'UPB U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento», partita n. 8 «Interventi per la casa ecologica», del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009; contestualmente lo stanziamento dell'UPB U0211 «Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica» viene aumentato di euro 1.000.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2007 e per sola competenza negli esercizi 2008 e 2009.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 marzo 2007

GALAN

(Omissis)

07R0249

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2007, n. **5**.

Programmazione regionale di sviluppo (PRS).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 26 del 13 marzo 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Programma regionale di sviluppo

1. È approvato il programma regionale di sviluppo (PRS) nel testo allegato che fa parte integrante della presente legge.

2. Il PRS stabilisce indirizzi, direttive, priorità e prescrizioni per l'azione della giunta regionale nella promozione dell'attività legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa, nonché per l'attività degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o degli amministratori delle società e organismi cui essa partecipa.

3. Nei confronti degli enti locali territoriali il PRS costituisce termine di riferimento per l'attività di loro competenza.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 marzo 2007

GALAN

(Omissis)

07R0250

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2007, n. **6**.

Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 28 del 20 marzo 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari»

1. Dopo il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari» sono aggiunti i seguenti commi:

«Il contributo mensile di ogni gruppo è aumentato di un importo, per ciascuna eletta, pari alla cifra indicata al comma primo, lettera *a)* del presente articolo.

Il contributo mensile per ciascun gruppo è ulteriormente aumentato, rispetto alla somma indicata al comma quinto, del:

a) 5 per cento della quota complessiva se il gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 20 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo;

b) 10 per cento della quota complessiva se il gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 40 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore all'inizio della nona legislatura.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria delle spese previste della presente legge si provvederà utilizzando le risorse allocate sull'UPB U0001 «Consiglio regionale» del bilancio di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 marzo 2007

GALAN

(Omissis)

07R0251

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2007, n. **7**.

Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 30 del 27 marzo 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sospensione dell'obbligo vaccinale

1. Per tutti i nuovi nati a far data dal 1º gennaio 2008 è sospeso nella Regione del Veneto l'obbligo vaccinale disposto dalle seguenti leggi:

a) legge 6 giugno 1939, n. 891 «Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica»;

b) legge 5 marzo 1963, n. 292 «Vaccinazione antitetanica obbligatoria» e successive modificazioni e legge 20 marzo 1968, n. 419 «Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria»;

c) legge 4 febbraio 1966, n. 51 «Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica»;

d) legge 27 maggio 1991, n. 165 «Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B».

2. Le vaccinazioni previste dalle leggi di cui al comma 1, continuano a costituire livello essenziale di assistenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e dalla vigente normativa in materia; tali vaccinazioni sono offerte attivamente e gratuitamente dalle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), restando inserite nel calendario vaccinale dell'età evolutiva, approvato e periodicamente aggiornato dalla giunta regionale, in conformità agli indirizzi contenuti nel vigente piano nazionale vaccini, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.

3. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» e successive modificazioni e dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 «Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie».

Art. 2.

Disposizioni attuative

1. La giunta regionale, al fine di garantire un'offerta vaccinale uniforme su tutto il territorio regionale, emana le linee guida per la definizione delle azioni da applicarsi da parte delle competenti strutture delle aziende ULSS.

2. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 1, le aziende ULSS continuano ad eseguire le procedure attualmente praticate per le vaccinazioni dell'età evolutiva.

Art. 3.

Comitato tecnico scientifico

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge, è istituito un comitato tecnico scientifico, di seguito denominato comitato, presso la struttura della giunta regionale competente in materia di prevenzione.

2. La giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento del comitato.

3. Previa intesa con il Ministero competente alle riunioni del comitato partecipano il direttore del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie ed un rappresentante dell'istituto superiore di sanità.

4. Il comitato redige semestralmente un documento contenente la valutazione dell'andamento epidemiologico delle malattie per le quali la presente legge sospende l'obbligo vaccinale ed il monitoraggio dell'andamento dei tassi di copertura vaccinale nel territorio regionale, e lo trasmette, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, alla struttura della giunta regionale competente in materia di prevenzione.

Art. 4.

Ripristino dell'obbligo vaccinale

1. In caso di pericolo per la salute pubblica conseguente al verificarsi di eccezionali e imprevedibili eventi epidemiologici relativi alle malattie per le quali la presente legge ha sospeso l'obbligo vaccinale, ovvero, derivante da una situazione di allarme per quanto attiene i tassi di copertura vaccinale evidenziata dal documento di cui all'art. 3 redatto dal comitato, il Presidente della giunta regionale sospende, con motivata ordinanza, l'applicazione della presente legge.

Art. 5.

Nonna finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, quantificati in euro 5.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2007-2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 23 marzo 2007

GALAN

(Omissis)

07R0252

REGOLAMENTO REGIONALE 22 marzo 2007, n. **1**.

Modifiche al regolamento regionale 20 marzo 2006, n. 2 «Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 20, comma 2 e art. 21, comma 2).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 31 del 27 marzo 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 del regolamento regionale 20 marzo 2006, n. 2 «Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 20, comma 2 e art. 21, comma 2)».

1. L'art. 1 del regolamento regionale 20 marzo 2006, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Oggetto)*. — 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 2 e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della giunta regionale nonché da parte delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico della Regione del Veneto, delle aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario regionale, degli enti, agenzie regionali e degli altri enti sui quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, con rferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziaria:

a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla parte II del decreto legislativo n. 196/2003;

b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove in via legislativa non siano specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

2. L'idenificazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili di cui al comma 1 è aggiornata ed integrata periodicamente con apposito regolamento.

Art. 2.

Modifica dell'art. 3 del regolamento regionale 20 marzo 2006, n. 2, «Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 20, comma 2 e art. 21, comma 2)».

1. Alla lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/2006, dopo le parole «scientifico» sono aggiunte le seguenti parole «Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario regionale».

Art. 3.

Modifica degli allegati del regolamento regionale 20 marzo 2006, n. 2, «Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 20, comma 2 e art. 21, comma 2)».

1. Negli allegati del regolamento regionale n. 2/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'allegato *A* del regolamento regionale n. 2/2006, è sostituito dall'allegato *A* del presente regolamento;

b) l'allegato *B* del regolamento regionale n. 2/2006, è sostituito dall'allegato *B* del presente regolamento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 44, comma 4, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 22 marzo 2007

GALAN

(Omissis)

07R0253

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n. **4/R.**

Regolamento di attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 2 del 14 febbraio 2007)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, e n. 66, comma 3 dello statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare il titolo II capo I, che detta disposizioni per la valutazione integrata di piani e programmi e prevede, all'art. 11 comma 5, l'emanazione di un apposito regolamento, in coerenza con la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmai sull'ambiente;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 27 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione interistituzionale e dell'informazione del tavolo di concertazione generale, e trasmessa, ai fini dell'acquisizione del parere, alla commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale ed al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Dato atto che la 6ª commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 gennaio 2007;

Dato atto che il consiglio delle autonomie locali ha espresso, nella seduta del 23 gennaio 2007, parere favorevole con condizioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 74 del 5 febbraio 2007 che approva il regolamento di attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 11, comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione.

2. il presente regolamento prevede, all'interno della valutazione integrata, l'effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e degli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e le relative forme di consultazione in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

3. Il processo di valutazione integrata, comprende tutte le valutazioni degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio previsti dalla legge regionale n. 1/2005, compresi gli adempimenti riferiti ai siti di interesse regionale o comunitario.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) al piano territoriale di coordinamento provinciale e relative varianti comprese quelle conseguenti a piani o programmi di settore che prevedono specifiche localizzazioni;

b) al piano strutturale comunale e relative varianti ivi comprese quelle conseguenti a piani o programmi di settore che prevedono specifiche localizzazioni;

c) agli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e delle province di cui all'art. 10 della legge regionale n. 1/2005.

2. Gli atti comunali di governo del territorio sono soggetti a valutazione integrata salva diversa previsione del piano strutturale sulla base dei criteri di cui all'art. 14 della legge regionale n. 1/2005.

3. Gli atti comunali di governo del territorio che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori agli atti comunali di governo del territorio possono essere esclusi dalla valutazione integrata sulla base dei criteri di cui all'art. 14 della legge regionale n. 1/2005. L'esclusione dalla valutazione integrata è soggetta a motivazione.

4. Gli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e gli atti di governo del territorio di competenza comunale sono soggetti alla valutazione ambientale in attuazione della dir. 2001/42/CE per le parti rientranti nel suo ambito di applicazione.

Art. 3.

D e f i n i z i o n i

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) «pubblico» persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o gruppi;

b) «valutazione ambientale» il processo che comprende l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale o atto di governo del territorio da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

c) «rapporto ambientale» la documentazione di carattere tecnico scientifico contenente le informazioni di cui allegato 1 della dir. 2001/42/CE.

Art. 4.

Processo di valutazione integrata

1. La valutazione integrata è il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.

2. Il processo di valutazione integrata comprende:

a) la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa;

b) il monitoraggio degli effetti attraverso l'utilizzo di indicatori predeterminati;

e) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista.

3. Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o i programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del procedimento ordinario di approvazione.

4. Il processo di valutazione integrata si svolge attraverso le fasi previste agli articoli 5 e 7 . La valutazione integrata può essere svolta in un'unica fase o in più fasi in relazione alla complessità del provvedimento oggetto di valutazione, motivandone la scelta nella relazione di sintesi.

Art. 5.

Valutazione iniziale

1. Nella fase iniziale la valutazione ha ad oggetto:

a) l'esame del quadro analitico comprendente i principali scenari di riferimento e gli obiettivi;

b) la fattibilità tecnica, giuridico amministrativa e economico-finanziaria degli obiettivi, con particolare riferimento all'eventuale impegno di risorse dell'amministrazione procedente;

c) la coerenza degli obiettivi dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in formazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale;

d) l'individuazione di idonee forme di partecipazione.

2. In tale momento è definito altresì il programma della valutazione comprensivo dei fondi eventualmente disponibili, ivi compresi i fondi per il monitoraggio e per la diffusione dei suoi risultati.

Art. 6.

Valutazione iniziale di coerenza

1. La valutazione della coerenza degli obiettivi degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)* concerne l'analisi della coerenza fra:

a) il quadro conoscitivo analitico e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in corso di elaborazione;

b) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale e settoriale;

c) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli altri strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio di altri soggetti istituzionali.

Art. 7.

Valutazione intermedia

1. Nella fase intermedia la valutazione ha ad oggetto:

a) i quadri conoscitivi analitici specifici da condividere, la definizione degli obiettivi specifici, le azioni per conseguirli con le possibili soluzioni alternative e l'individuazione degli indicatori;

b) la coerenza interna tra gli elementi previsti all'art. 8, lettera *a)*;

c) la coerenza esterna dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in formazione rispetto agli altri strumenti della pianificazione territoriale e atti governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale;

d) la probabilità di realizzazione delle azioni previste dallo strumento della pianificazione territoriale o dall'atto di governo del territorio;

e) la valutazione in modo integrato degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana attesi delle azioni previste, anche ai fini della scelta tra le possibili soluzioni alternative di cui all'art. 9;

f) la valutazione dell'efficacia delle azioni ai fini del perseguimento degli obiettivi;

g) l'eventuale riformulazione o adeguamento delle azioni dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio ipotizzate e le relative valutazioni.

2. Nella fase intermedia si provvede a:

a) mettere a disposizione delle autorità e del pubblico i contenuti dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in corso di elaborazione con le modalità di cui all'art. 12 al fine di acquisire pareri, segnalazioni, proposte, contributi;

b) valutare la possibilità di integrare la proposta dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in base agli eventuali pareri, segnalazioni, proposte, contributi acquisiti, trasmettendola alle autorità interessate.

Art. 8.

Valutazione intermedia di coerenza interna

1. La valutazione di coerenza interna di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)* concerne l'analisi della coerenza fra:

a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali alternative dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio;

b) azioni e risultati attesi dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio.

Art. 9.

Valutazione degli effetti attesi

1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *e)*, evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall'attuazione dello strumento di pianificazione territoriale o atto di governo del territorio, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana.

Art. 10.

Relazione di sintesi

1. La relazione di sintesi è il documento che descrive tutte le fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l'attività di elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio e comprende:

a) i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;

b) la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti;

c) la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate;

d) il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all'allegato 1 della dir. 2001/42/CE.

2. Preliminarmente all'adozione degli atti deliberativi da parte dei competenti organi dell'amministrazione la relazione di sintesi è messa a disposizione delle autorità e dei soggetti privati interessati, con le modalità di cui all'art. 12.

3. Al momento dell'adozione degli atti deliberativi i competenti organi dell'amministrazione esaminano distintamente gli esiti del processo di valutazione integrata e gli esiti della valutazione ambientale e ne tengono conto ai fini della decisione.

4. La relazione di sintesi è allegata agli atti da adottare ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 1/2005.

Art. 11.

Varianti

1. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2005 e per le varianti agli atti di governo del territorio di cui all'art. 10 della legge regionale stessa la valutazione può essere effettuata con modalità semplificata.

2. La valutazione con modalità semplificata comporta la possibilità di prendere in considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla saluta umana che possono derivare dalla variante stessa.

3. Nella valutazione, con modalità semplificata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, e 10 fermo restando quando disposto dall'art. 4, comma 3. La valutazione con modalità semplificata è soggetta a motivazione.

4. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, in deroga all'art. 2, comma 3. anche in caso di valutazione secondo la modalità semplificata di cui al comma 1 del presente regolamento, sono comunque soggetti a valutazione degli effetti ambientali, in attuazione della dir. 2001/42/CE:

a) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio che presentano entrambi i seguenti requisiti:

1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico;

2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale, che deve essere comunque effettuata tenendo conto della valutazione precedente, evitando reiterazioni di procedimenti già svolti;

b) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

5. La decisione di applicare la modalità di valutazione semplificata, adottata ai sensi del comma 1, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale, sono contenute nella relazione di sintesi di cui all'art. 10 e messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all'art. 12.

Art. 12.

Partecipazione

1. La partecipazione è parte essenziale della valutazione e i suoi risultati devono essere presi in considerazione prima che il soggetto competente assuma le proprie determinazioni.

2. La partecipazione alla valutazione integrata dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio si sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso:

a) il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste;

b) l'informazione al pubblico attraverso attività di comunicazione esterna nel corso del processo di valutazione, assicurando la visibilità dei processi rilevanti ai fini dell'informazione e partecipazione e l'accessibilità dei contenuti.

c) il coordinamento con le forme di partecipazione alla valutazione ambientale.

3. Il pubblico e le autorità con specifiche competenze ambientali devono disporre tempestivamente di una effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sulla relazione di sintesi, prima della adozione del piano.

4. Nel caso degli atti di governo del territorio costituiscono oggetto di partecipazione i contenuti previsionali individuati dall'ente procedente.

Art. 13.

Efficacia differita

1. Le procedure di valutazione integrata si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e alle loro varianti da adottarsi trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 febbraio 2007

Il vicepresidente: GELLI

07R0221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n. **5/R.**

Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 2 del 14 febbraio 2007)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare il titolo IV, capo III, che detta disposizioni per il territorio rurale e prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione delle relative disposizioni;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 27 novembre 2006, n. 16 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali, e dell'informazione del tavolo di concertazione generale;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 dicembre 2006;

Preso atto che la 2ª Commissione consiliare «Agricoltura» e la 6ª Commissione consiliare «Territorio e ambiente», nella seduta del 18 gennaio 2007, hanno congiuntamente espresso parere favorevole con inviti e richieste;

Ritenuto di accogliere parzialmente la richiesta di modifiche espresse dalle suddette commissioni consiliari;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 75 che approva il regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento contiene le norme per attuazione delle disposizioni legislative regionali per il governo del territorio rurale, contenute nel titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) da ultimo modificata dalla legge regionale n. 24/2006 e definisce in particolare:

a) le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia;

b) le condizioni per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e i nuovi annessi agricoli;

c) i casi in cui la costruzione di nuovi annessi agricoli, purché ammessa dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune, non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui alla lettera *a)*, ovvero può eccedere le capacità produttive dell'azienda agricola;

d) le disposizioni relative all'installazione di annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli;

e) le disposizioni relative all'installazione di manufatti precari, di serre temporanee e di serre con copertura stagionale;

f) i contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale;

g) le disposizioni relative agli interventi di sistemazione ambientale correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale.

Art. 2.

Superfici fondiarie minime
(art. 41, commi 2, lettera b, e 4 della legge regionale n. 1/2005)

1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia che provvede in tal senso anche differenziandone i valori nelle diverse parti del territorio ed avendo particolare considerazione delle specificità dei territori montani, sono le seguenti:

a) 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50 per cento delle colture è protetto in serra;

b) 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;

c) 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;

d) 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;

e) 10 ettari per i castagneti da frutto;

f) 30 ettari per bosco ad alto fusto, bosco misto, bosco ceduo pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, qualora non sia diversamente disposto nel piano territoriale di coordinamento della provincia, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 1.

Art. 3.

Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo
(art. 41, comma 3 della legge regionale n. 1/2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 46 della legge regionale n. 1/2005 riguardo al divieto di edificare nel caso di trasferimento di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è consentita, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2 della legge regionale n. 1/2005, se prevista e disciplinata da parte dei comuni negli strumenti urbanistici comunali ancora vigenti e negli atti di governo del territorio.

2. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato «programma aziendale», è presentato al comune dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dalle vigenti norme in materia.

3. Nel programma aziendale deve essere dimostrata la necessità di utilizzare almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al lavoro di un addetto a tempo pieno, per ogni unità abitativa, computando anche le unità esistenti, salvo diversa disposizione definita nel piano territoriale di coordinamento della provincia che provvede in tal senso anche differenziandone i valori nelle diverse parti del territorio ed avendo particolare considerazione delle specificità dei territori montani. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse. Nelle zone montane o svantaggiate come definite dalle vigenti disposizioni comunitarie le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà.

4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune prevedano la possibilità di realizzare nuovi edifici rurali ad uso abitativo, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

a) la dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa;

b) i materiali e gli elementi tipologici anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bioedilizia ed al perseguimento del risparmio energetico;

c) la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del territorio e dei paesaggi.

5. In mancanza della definizione della superficie massima ammissibile di ogni unità abitativa nella disciplina comunale del territorio rurale, che comunque non può eccedere i 150 metri quadrati di superficie utile dei vani abitabili, così come definiti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 e dai regolamenti comunali, essa è fissata in 110 metri quadrati di superficie utile dei vani abitabili.

Art. 4.

Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (art. 41, comma 4 della legge regionale n. 1/2005)

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli che costituiscono pertinenze dei fondi agricoli degli IAP è consentita, previa presentazione delle relative denunce di inizio dell'attività, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 4, della legge regionale n. 1/2005.

2. Per la costruzione di nuovi annessi agricoli il programma aziendale, è presentato al comune dall'IAP, fermo restando quanto previsto e disciplinato da parte dei comuni negli strumenti urbanistici comunali ancora vigenti e negli atti di governo del territorio.

3. La disciplina comunale del territorio rurale per gli annessi agricoli definisce in particolare i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, con particolare riferimento alla edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed ai fabbricati tradizionali, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali.

Art. 5.

Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui all'art. 41, comma 7 della legge regionale n. 1/2005

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 2 nel caso di aziende agricole che esercitano in via prevalente l'attività di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di allevamento di equini, fauna selvatica, ovicaprini, api, chiocciole e lombrichi, ovvero che esercitano in via esclusiva o prevalente la cinotecnica o l'acquacoltura. I piani territoriali di coordinamento delle province possono prevedere ulteriori attività delle aziende agricole per le quali la costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 2. La prevalenza dell'attività si intende verificata quando tale attività determina almeno i due terzi del prodotto lordo vendibile.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli che non sono soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie ai sensi del comma 1 deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative.

3. La costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dell'azienda o di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime è ammessa, previo rilascio del relativo permesso di costruire, solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune.

Art. 6.

Condizioni per l'installazione degli annessi agricoli di cui all'art. 41, comma 5 della legge regionale n. 1/2005

1. Gli annessi agricoli di cui all'art. 41, comma 5 della legge regionale n. 1/2005 destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali sono gli annessi e i manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.

2. Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune l'installazione degli annessi e dei manufatti di cui al comma 1 è consentita a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi e che tali annessi e manufatti siano realizzati in legno, o con altri materiali leggeri, non abbiano opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio, non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo.

3. L'istanza per il conseguimento del permesso di costruire è presentata dal titolare dell'azienda agricola o dal proprietario del fondo. Salvo più dettagliate disposizioni dettate dalla disciplina comunale del territorio rurale, nell'istanza sono indicate:

a) le motivate esigenze produttive;

b) le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso o manufatto;

c) l'impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;

d) le relative forme di garanzia;

e) la verifica della conformità dell'intervento alla legge regionale n. 1/2005, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune prevedano la possibilità di installare gli annessi e manufatti di cui al comma 1, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

a) i soggetti abilitati all'installazione di tali annessi o manufatti, includendo comunque le aziende agricole che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli;

b) le caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi o manufatti;

c) le superfici fondiarie minime necessarie per l'installazione degli annessi o manufatti;

d) le caratteristiche dimensionali degli annessi o manufatti, con riferimento alla superficie agraria utilizzabile (SAU);

e) le forme di garanzia per la rimozione di ciascun annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;

f) le parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l'installazione degli annessi e manufatti di cui al presente articolo.

Art. 7.

Condizioni per l'installazione di manufatti precari (art. 41, comma 8 della legge regionale n. 1/2005)

1. Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune in coerenza con il piano territoriale di coordinamento della provincia e con il piano di indirizzo territoriale della Regione, l'installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole realizzati in legno, o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra, è consentita previa comunicazione al comune, a condizione che le opere di ancoraggio necessarie all'installazione non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi.

2. Nella comunicazione, presentata dal titolare dell'azienda agricola, sono indicate, salvo più dettagliate disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale:

a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni dei manufatti;

b) l'indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l'installazione;

c) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno;

d) l'impegno a realizzare il manufatto in legno salvo diversa esigenza da motivare;

e) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;

f) la conformità dell'intervento alla legge regionale n. 1/2005, al presente regolamento ed alle eventuali disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

3. Ove perdurino le esigenze di cui al comma 2, lettera *a)*, i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione ai sensi del comma 1, possono essere mantenuti o reinstallati anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi, fermo restando quanto stabilito al comma 2, lettera *c)*.

Art. 8.

Condizioni per l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (art. 41, comma 8 della legge regionale n. 1/2005).

1. Nel rispetto dei valori paesaggistici e fatte salve le limitazioni disposte dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune in coerenza con il piano territoriale di coordinamento della provincia e con il piano di indirizzo territoriale della Regione, l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività agricola aventi le stesse caratteristiche costruttive dei manufatti precari di cui all'art. 7, comma 1 è consentita solo alle aziende agricole, previa comunicazione al comune. Tale installazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno, è consentita a condizione che:

a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;

b) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;

c) le distanze minime non siano inferiori a:

1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;

2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;

3) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1 se questa altezza è 5 metri o inferiore;

4) distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice della strada.

2. Nella comunicazione presentata dal titolare dell'azienda agricola, sono indicate, salvo più dettagliate disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale:

a) le esigenze produttive;

b) la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;

c) i materiali utilizzati;

d) l'indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni;

e) la data di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale;

f) la conformità dell'intervento alla legge regionale n. 1/2005, al presente regolamento ed alle eventuali disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale;

3. Per le serre con copertura stagionale, l'impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura.

4. Le serre temporanee e quelle con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.

5. All'installazione di serre con requisiti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.

Art. 9.

Contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (art. 42, comma 6 legge regionale n. 1/2005)

1. Nelle more dell'approvazione da parte del comune di specifiche disposizioni relative al procedimento di approvazione del programma aziendale, il comune decide sul medesimo entro centoventi giorni dalla sua presentazione o dal completamento della documentazione necessaria.

2. Il programma aziendale contiene, oltre ai dati di cui al presente articolo, il parere della provincia in ordine agli aspetti paesaggistici, ambientali ed agronomici. Nei comuni facenti parte di comunità montane il parere in ordine agli aspetti agronomici è rilasciato dalla comunità montana. I pareri di cui al presente comma sono acquisiti dal comune nel caso di positiva istruttoria preventiva circa la regolarità urbanistica ed edilizia.

3. Nel caso in cui il programma aziendale stesso abbia valore di piano attuativo o nel caso di superamento dei criteri e parametri stabiliti dalla provincia, la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da professionisti abilitati per le rispettive competenze.

4. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni del presente articolo, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale. Nel caso in cui il programma aziendale abbia valore di piano attuativo, la documentazione è integrata dagli elaborati planivolumetrici, dalle norme di attuazione, nonché dagli altri elaborati richiesti per gli strumenti urbanistici di dettaglio.

5. Il programma aziendale, fino a diversa disposizione del piano territoriale di coordinamento della provincia, contiene i seguenti dati:

a) una descrizione della situazione attuale dell'azienda;

b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;

c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive;

d) l'individuazione degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con specificazione delle relative superfici fondiarie collegate;

e) l'individuazione degli edifici presenti nell'azienda ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal programma;

f) la verifica di conformità con la vigente strumentazione urbanistica e regolamentare del comune;

g) la valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e sul paesaggio;

h) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.

6. La descrizione della situazione attuale dell'azienda deve rappresentare lo stato di fatto complessivo, rilevato alla data di presentazione del programma, con riferimento a:

a) la superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali e graficamente rappresentata in scala adeguata, nonché riportata su estratto della carta tecnica regionale in scala di 1:10.000 o in scala più dettagliata se disponibile;

b) la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie conseguite;

c) il numero degli addetti impegnati nella conduzione aziendale e l'impiego in termini di ore/lavoro;

d) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;

e) gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi complessivi e superfici utili, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;

f) le risorse paesaggistiche ed ambientali presenti sulle superfici interessate dagli interventi di trasformazione edilizia o colturale programmati, con particolare riferimento a:

1) le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;

2) le alberature segnaletiche di confine o di arredo;

3) gli individui arborei a carattere monumentale ai sensi della normativa vigente;

4) le formazioni arboree d'argine di ripa o di golena;

5) i corsi d'acqua naturali o artificiali;

6) la rete scolante artificiale principale;

7) le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;

8) i manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dagli enti pubblici territoriali;

9) la viabilità rurale esistente.

7. Le risorse paesaggistiche ed ambientali di cui al comma 6, lettera *f)* sono descritte nella documentazione di corredo al programma aziendale. In tale documentazione sono altresì evidenziati con appositi elaborati di raffronto gli elementi rispetto ai quali la situazione attuale presenti delle variazioni rispetto alla documentazione cartografica e aerofotografica di maggior dettaglio già disponibile presso la pubblica amministrazione.

8. La descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e delle attività connesse e per gli interventi di tutela ambientale, è articolata, in rapporto a:

a) la superficie agraria che si prevede di porre o mantenere a coltura in attuazione del programma, con la descrizione degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie che si intendono conseguire, evidenziando le modificazioni eventualmente apportate e le pratiche di difesa del suolo correlate;

b) le eventuali attività programmate connesse a quelle agricole ed il loro rapporto con le tipologie e le caratteristiche produttive aziendali;

c) la quantità e la qualità degli eventuali interventi di tutela ambientale, atti a minimizzare gli effetti indotti sull'ambiente dalla gestione aziendale, in termini di difesa del suolo, di mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica, nonché delle risorse ambientali esistenti di cui al comma 6, lettera *f)*;

d) la quantità e qualità degli eventuali interventi di valorizzazione atti a favorire la diversità e complessità ambientale, attraverso l'incremento delle risorse ambientali esistenti, anche a fini di ricovero, pastura e riproduzione della fauna selvatica;

e) il fabbisogno di manodopera espressa in ore/lavoro, nonché di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali, necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

9. La descrizione, accompagnata da idonea rappresentazione grafica su copia dell'estratto di mappa catastale, degli interventi edilizi necessari al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché al potenziamento delle attività agricole evidenzia, a seconda dell'intervento edilizio prospettato:

a) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;

b) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;

c) gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica, ampliamento e mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 1/2005, previsti.

10. Relativamente a quanto indicato al comma 9, lettere *b)* e *c)* è preventivamente verificata la conformità con le disposizioni urbanistiche e regolamentari comunali.

11. I tempi e le fasi di realizzazione del programma aziendale sono indicati correlando la realizzazione degli interventi agronomici e degli eventuali interventi ambientali con l'attuazione di quelli relativi agli interventi di nuova edificazione o comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola. La convenzione o l'atto d'obbligo prevedono apposite penali in caso di mancato rispetto della correlazione tra gli interventi fissata dal programma aziendale.

Art. 10.

Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (art. 42 della legge regionale n. 1/2005)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel programma aziendale può essere differita, senza necessità di modificazione del medesimo e dell'atto d'obbligo o della convenzione connessi, previa comunicazione al comune, fermo restando il mantenimento della correlazione tra gli interventi di cui all'art. 9, comma 11.

2. Non sono ammesse variazioni nei tempi di realizzazione degli interventi o del loro ordine laddove questi rappresentino garanzia ai sensi della legge regionale n. 1/2005 e del presente regolamento.

3. Gli edifici esistenti dichiarati necessari alla conduzione dei fondi agricoli sono utilizzati come previsto dal programma aziendale per tutto il periodo di validità dello stesso, con esclusione di altre utilizzazioni, comprese quelle agrituristiche, salva la possibilità di variazione del programma.

4. Alle eventuali modifiche del programma aziendale devono corrispondere le relative modifiche alle convenzioni o agli atti d'obbligo unilaterali.

5. Ove l'azienda necessiti di una proroga o di un rinnovo senza modifiche del programma aziendale per la mera gestione aziendale, una volta ultimati gli interventi previsti dagli atti d'obbligo o dalle convenzioni, gli annessi realizzati possono essere mantenuti dall'azienda ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettera *a)* della legge regionale n. 1/2005 previa comunicazione al comune, da inoltrarsi prima del termine di validità del programma. Nella comunicazione l'azienda deve confermare gli impegni assunti con la convenzione o con l'atto d'obbligo. Il comune può comunicare il proprio avviso contrario alla concessione della proroga ed al mantenimento degli annessi nel termine perentorio di sessanta giorni, esclusivamente per intervenute variazioni della disciplina comunale o sovracomunale relativa al territorio rurale in funzione di un preminente interesse pubblico.

Art. 11.

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (art. 42 della legge regionale n. 1/2005)

1. Il programma aziendale descrive la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all'intero ambito aziendale, anche se sovracomunale. Nel calcolo delle superfici fondiarie minime di cui alla legge regionale n. 1/2005 ed al presente regolamento, devono essere computate le superfici aziendali anche se localizzate nei territori di più comuni contigui. Nel caso di superfici aziendali localizzate in comuni non con termini il programma aziendale deve computare esclusivamente quelle collegate funzionalmente in modo diretto, mentre per realizzare le dotazioni generali devono essere applicate le disposizioni dell'art. 41, comma 7 della legge regionale n. 1/2005.

2. Il programma aziendale delle aziende sovracomnunali deve essere presentato, nell'identico testo, in ciascuno dei comuni nel cui territorio ricadano le superfici aziendali interessate dal programma medesimo.

3. Il programma aziendale è approvato da tutti i comuni interessati dalle trasformazioni edilizie anche in sede di conferenza di servizi convocata d'intesa fra i comuni medesimi o ad iniziativa di uno di essi.

Art. 12.

Interventi di sistemazione ambientale
(art. 45, comma 2, della legge regionale n. 1/2005)

1. Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, nelle aree di pertinenza di cui all'art. 45, comma 2 della legge regionale n. 1/2005, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nelle aree di pertinenza degli edifici medesimi, individuate ai sensi della legge regionale n. 1/2005, devono garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

3. Gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora, non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale ai sensi dei commi 1 e 2.

4. I titoli abilitativi necessari per realizzare gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola sono corredati:

a) da una stima del costo, contabilizzato a prezzi correnti al momento della presentazione della documentazione, degli interventi di sistemazione ambientale da realizzare nel primo decennio;

b) dalla documentazione relativa alle risorse ambientali di cui all'art. 9, comma 6, lettera *f)*, nei casi in cui non sia stato presentato il programma aziendale;

c) da adeguate forme di garanzia per la realizzazione degli interventi previsti;

d) da eventuali ulteriori documentazioni previste dalla disciplina comunale per il territorio rurale.

5. Il piano territoriale di coordinamento della provincia individua gli interventi di sistemazione ambientale necessari per il mantenimento della qualità ambientale o per la riqualificazione ambientale delle varie parti del territorio rurale.

Art. 13.

Entrata in vigore e abrogazioni
(articoli 204 e 210, comma 2, della legge regionale n. 1/2005)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ai sensi dell'art. 204 della legge regionale n. 1/2005 la legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola) e da tale data si applicano le disposizioni di cui al titolo IV, capo III come previsto dall'art. 210, comma 2 della legge regionale n. 1/2005.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 5 settembre 1997, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola).

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni contenute nel presente regolamento prevalgono sulle disposizioni regolamentari comunali eventualmente contrastanti. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari comunali più restrittive.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 febbraio 2007

Il vicepresidente: GELLI

07R0222

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2007, n. 1.

Accesso ai trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 5 del 31 gennaio 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dell'art. 13 dello Statuto regionale, contribuisce alla tutela della salute dei cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire l'inclusione sociale e il recupero psicofisico, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, della qualità e dell'appropriatezza delle cure in rapporto a specifiche esigenze e bisogni di salute.

Art. 2.

Accesso a trattamenti terapeutici

1. L'accesso a trattamenti terapeutici appropriati per problematiche relative al consumo di sostanze psicoattive o allo stato di dipendenza avviene in presenza di accertato bisogno, diagnosticato e certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.

2. Le persone sottoposte a sanzioni per consumo di sostanze illegali, comminate ai sensi della legge 21 febbraio 2006, n. 49, accedono a trattamenti terapeutici appropriati solo in caso di accertato bisogno, certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.

3. La certificazione di cui al comma 1, è esentata dall'esplicitazione delle metodiche di accertamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 gennaio 2005

LORENZETTI

07R0188

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2007, n. **2.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 maggio 2004, n. 6. Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 5 del 31 gennaio 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 6

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 6, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2004, è sostituito dal seguente:

«3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone il programma degli accessi alla sede del Consiglio regionale sulla base di criteri e modalità previamente determinati con propria deliberazione.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2004, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il Consiglio regionale, per agevolare l'accesso di studenti e di docenti delle scuole umbre alla propria sede, stipula convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 gennaio 2007

LORENZETTI

07R0189

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2007, n. **3.**

Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 7 del 14 febbraio 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Umbria, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 2 e 6 dello statuto, riconosce e promuove il commercio equo e solidale, di seguito denominato COMES, assegnando ad esso un ruolo rilevante nella promozione dell'incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in via di sviluppo.

2. La Regione Umbria riconosce il ruolo sociale delle organizzazioni di COMES e attiva iniziative di sostegno e di agevolazione, nel rispetto delle norme comunitarie e statali concernenti la tutela della concorrenza.

Art. 2.

D e f i n i z i o n e

1. Il COMES è un approccio alternativo al commercio convenzionale. Esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica.

Art. 3.

Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale

1. È istituito presso la giunta regionale il registro degli operatori del COMES al quale sono iscritti imprese e soggetti che senza fine di lucro operano in forma stabile e continuativa nel territorio regionale e svolgono la propria attività nel rispetto della Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, approvata dall'associazione «Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale», di seguito denominata AGICES.

2. Il registro regionale è istituito secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'art. 9, il quale ne stabilisce altresì le modalità di funzionamento ed i requisiti per l'iscrizione, tenendo conto anche delle risultanze delle attività svolte dall'AGICES in merito al «Registro italiano delle organizzazioni di Commercio equo e solidale», di seguito denominato RIOCES.

Art. 4.

Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale

1. Sono prodotti del COMES quelli comunque realizzati, importati e distribuiti da aziende appartenenti alla filiera integrale del COMES. Nello stabilire i criteri per l'individuazione delle aziende della filiera integrale si tiene conto delle risultanze delle attività svolte dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e internazionale AGICES e IFAT (International Federation for Alternative Trade).

2. Sono altresì prodotti del COMES quelli garantiti secondo gli standard delle organizzazioni esterne di certificazione del Fair Trade, come le organizzazioni associate in Fair Trade Labelling Organization (FLO), qualora detti standard vengano assimilati a quelli della tradizione giuridica comunitaria e, comunque, a quelli riconosciuti a livello internazionale.

3. Le modalità per il riconoscimento del prodotto del COMES sono definite con uno specifico disciplinare di prodotto, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione di cui all'art. 9.

Art. 5.

Promozione e sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Umbria

1. La giunta regionale promuove, anche con il concorso degli operatori del COMES, specifiche iniziative di informazione ed educazione nelle scuole finalizzate al rafforzamento del diritto del consumatore ad essere informato sugli effetti ambientali e sociali derivanti dalla produzione e commercializzazione dei prodotti del COMES.

2. I programmi delle azioni educative sono realizzati nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica e possono prevedere il concorso progettuale, organizzativo e finanziario degli enti locali.

Art. 6.

Istituzione della «Giornata regionale del commercio equo e solidale»

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del COMES, la giunta regionale con il concorso degli enti locali e con la collaborazione dei soggetti di cui all'art. 3, organizza annualmente la «Giornata regionale del commercio equo e solidale», quale momento di incontro fra la comunità umbra e la realtà del COMES e per l'esposizione e la vendita dei prodotti del COMES.

Art. 7.

Agevolazioni in favore dei soggetti del commercio equo e solidale

1. Nel pieno rispetto delle norme vigenti di acquisto di beni da terzi, la Regione Umbria favorisce l'utilizzo dei prodotti del COMES.

2. Nell'ambito delle spese relative all'acquisto di beni da terzi secondo le procedure della trattativa privata e delle spese in economia, le strutture della Regione sono chiamate a prendere in considerazione l'ipotesi di acquisto di prodotti provenienti dal COMES.

Art. 8.

Attività internazionale

1. La giunta regionale - nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale decentrata di cui alla legge regionale 27 ottobre 1999, n. 26 - garantisce il sostegno allo sviluppo di organizzazioni di produttori dei Paesi svantaggiati e allo sviluppo di prodotti che possono entrare a far parte del circuito del COMES e ad iniziative di interscambio tra realtà dei produttori dei Paesi svantaggiati e la comunità regionale umbra.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle direttive di politica internazionale dello Stato e, a tal fine, vengono tempestivamente comunicati al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento con i principi nazionali in materia di cooperazione allo sviluppo.

3. La giunta regionale nell'ambito della Consulta regionale della cooperazione di cui all'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione), al fine di promuovere forme di commercio leale e pratiche commerciali moralmente corrette, dispone che, nell'ambito dei piani annuali di programmazione economica della commercializzazione dei prodotti umbri di cui all'art. 10 della stessa legge regionale, vengono inserite specifiche e periodiche azioni rivolte a favorire la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni commerciali ispirate ai principi del COMES, rafforzando il ruolo delle società cooperative quali partner commerciali qualificati ed affidabili verso i Paesi in via di sviluppo.

Art. 9.

Regolamento

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva il regolamento attuativo con cui dispone in particolare:

a) i requisiti e le modalità per l'iscrizione al registro regionale come richiamato all'art. 3;

b) i requisiti e modalità per il riconoscimento del prodotto del COMES di cui all'art. 4.

Art. 10.

Attività di monitoraggio

1. La giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato della diffusione del COMES in Umbria. La relazione è predisposta sulla base dei dati forniti dalla Consulta di cui all'art. 11.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente a scadenze biennali, la giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti.

Art. 11.

Consulta regionale per il commercio equo e solidale

1. È istituita presso la giunta regionale la Consulta regionale per il commercio equo e solidale.

2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, rimane in carica per due anni, ed è presieduta dall'assessore regionale competente in materia o suo delegato.

3. La Consulta è composta da:

a) un funzionario regionale competente in materia di cooperazione internazionale;

b) un funzionario regionale competente in materia di enti no profit;

c) un rappresentante delle organizzazioni del COMES iscritte all'albo regionale;

d) un rappresentante dell'AGICES;

e) un rappresentante di Transfair Italia;

f) un rappresentante di ANCI Umbria;

g) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni rappresentative dei consumatori;

h) un rappresentante delle associazioni designato congiuntamente dalle associazioni rappresentative dei commercianti.

4. La partecipazione alla Consulta avviene a titolo gratuito. La Consulta, per il suo funzionamento, può dotarsi di un apposito regolamento.

5. Alla Consulta regionale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) funzione consultiva per l'elaborazione del regolamento attuativo di cui all'art. 9 e successive modifiche;

b) formulazione di proposte per gli interventi programmatici e legislativi della Regione in materie attinenti al COMES;

c) elaborazione dei dati utili a definire i contenuti della relazione annuale di cui all'art. 10, comma 1;

d) monitoraggio e controllo sulle modalità organizzative delle organizzazioni iscritte al registro di cui all'art. 3, nonché la verifica periodica dei requisiti per l'iscrizione.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 5, comma 1, e all'art. 6 è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di € 50.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.007 denominata «Interventi in materia di relazioni internazionali, pace, diritti umani» (cap. 1026).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2006 denominata «Fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 2, lettera *A)*, della tabella *A)* della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2.

3. La disponibilità relativa all'anno 2006 di cui al precedente comma 2, è iscritta nella competenza dell'anno 2007 in attuazione dell'art. 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

4. Per gli anni 2008 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *c)* della vigente legge regionale di contabilità.

5. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 6 febbraio 2007

LORENZETTI

07R0190

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUG-018) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-4107000070512

€ 2,00